



CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE

DEFINIZIONE n° 21 /2016

DEL 21/3/2016

OGGETTO: definizione n°71/2014 promossa dall'utente Grieco contro la compagnia telefonica Wind Telecomunicazioni s.p.a..

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
FUNZIONARIO
Dr. Lucio Dalla Torre

IL SEGRETARIO GENERALE
Direttore del Servizio
Riccardo TAMBURRO

**IL DIRETTORE DEL
CORECOM DELLA REGIONE MOLISE**

- VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;
- VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;
- VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*;
- VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;
- VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Consiglio regionale del Molise e il Comitato regionale per le comunicazioni del Molise in data 14.12.2011 e in particolare l’art. 4, c. 1, lett. e);
- VISTA la delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante *“Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti”*, di seguito *“Regolamento”*;
- VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante *“Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”*;
- VISTA l’istanza dell’utente Grieco presentata in data 21.07.2014 Prot. 1217/COM/14 contro la compagnia Telecom Italia s.p.a.
- VISTI gli atti del procedimento e la relazione del responsabile del procedimento prot. 3078/16 del 17/03/2016

CONSIDERATO quanto segue:

1. In tema di rito. Preliminarmente si osserva che l’istanza soddisfa i requisiti di cui all’art. 14 del Regolamento ed è pertanto proponibile ed ammissibile.

2. La posizione dell’istante

L’istanza riguardava la richiesta di indennizzo afferente la mancata attivazione sull’utenza telefonica el profilo tariffario “Tim Affare Fatto Gold” e sulla mancata attivazione del profilo prepagato delle atre tre utenze mobili

3. La posizione della compagnia telefonica

La Telecom Italia s.p.a. ha presentato le memorie difensive acquisite la protocollo al n° 1478/COM/14 in data 16.09.2014.

La compagnia telefonica nelle memorie difensive ha eccepito come primo punto l'inammissibilità dell'istanza per intervenuta prescrizione del diritto di credito, il primo formale richiamo dell'utente è avvenuto mediante raccomandata del 29.01.2008, alla quale poi sono succedute le A/R DEL 31.03.2008 e l'ultima del 30.01.2009.

Nel merito

Occorre entrare nel merito dell'ammissibilità della domanda in ragione del notevole lasso di tempo intercorso dall'ultimo reclamo (30.01.2009) alla data di presentazione del modello UG (16.09.2014) ovvero 5 anni, 8 mesi e 15 giorni.

Si ritiene di condividere quanto riportato nella relazione del funzionario responsabile del procedimento sopra richiamata, pertanto atteso che alla fattispecie è applicabile l'art. 2948, n°4, del c.c., ne deriva che l'istanza non può essere accolta in quanto sono trascorsi oltre 5 anni dall'ultima data (30.01.2009) in cui l'utente ha presentato reclamo scritto, rispetto alla data di presentazione del modello UG (21.07.2014).

Per quanto concerne le spese di procedura, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del Regolamento adottato con delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, in via equitativa si dispone che le stesse vengano compensate tra le parti.

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal comma 7, dell'art. 19, dell'allegato "A" alla delibera n.73/11/CONS, il quale stabilisce che le definizioni delle controversie di modesta entità che hanno ad oggetto prestazioni di natura pecuniaria o commerciale di valore non eccedente i 500,00 Euro alla data in cui l'Autorità riceve la domanda, senza computare eventuali interessi, diritti fissi, è delegata al Direttore;

Di non accoglie per prescrizione dei termini l'istanza dell'utente Grieco presentata in data 21/07/2014 Prot. 1217/COM/14, nei confronti della società Telecom Italia s.p.a.

1. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

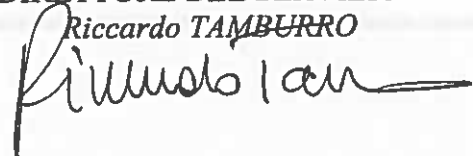
2. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

3. Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente determina è notificata alle parti.

IL SEGRETARIO GENERALE
DIRETTORE DEL SERVIZIO

Riccardo TAMBURRO



La presente è copia conforme all'originale che è conservato presso questa struttura.

Campobasso,

IL DIRIGENTE



Al Signor Segretario generale
Ing. Riccardo Tamburro

S E D E

Oggetto: Procedura di definizione - relazione Pratica n°71/2014

Premesso

In data 21/07/2014 è stata presentata dall'utente Grieco una istanza di definizione mediante formulario GU14 acquisita la protocollo del CO.RE.COM. in pari data al n°1217/COM/14, avverso la compagnia telefonica Telecom Italia s.p.a.

L'istanza riguardava la richiesta di indennizzo afferente la mancata attivazione sull'utenza telefonica del profilo tariffario "Tim Affare Fatto Gold" e sulla mancata attivazione del profilo prepagato delle altre tre utenze mobili

Si osserva che:

in data 21.07.2014 si è tenuta l'udienza di conciliazione conclusasi con verbale negativo, a seguito di tale mancato accordo.

Si osserva preliminarmente che le parti erano state convocate per con nota non protocollata datata 11.08.2014 all'udienza di definizione fissata per il 19.09.2014; contestualmente sono state fissate le date per la presentazione delle memorie (16.09.2014) e delle repliche (due giorni successivi).

Infine, in data 19.09.2014 si è tenuta l'udienza di definizione con esito negativo, atteso che nessun accordo bonario è stato raggiunto tra le parti.

Preliminarmente,

La Telecom Italia s.p.a. ha presentato le memorie difensive acquisite la protocollo al n° 1478/COM/14 in data 16.09.2014.

L'utente non ha rimesso note e o memorie oltre quelle prodotte all'atto della presentazione del modello GU14.

Il disservizio ha avuto origine in data 02.07.2007 ovvero all'atto della sottoscrizione presso un Centro Tim di una proposta di abbonamento "multibusiness" con profilo tariffario "AFFARE FATTO GOLD",

Il primo formale richiamo dell'utente è avvenuto mediante raccomandata del 29.01.2008, alla quale poi sono succedute le A/R DEL 31.03.2008 e l'ultima del 30.01.2009.

La compagnia telefonica nelle memorie difensive ha eccepito come primo punto l'inammissibilità dell'istanza per intervenuta prescrizione del diritto di credito.

Alla luce di quanto sopra, è evidente che l'attenzione si sposta sull'ammissibilità della domanda in ragione del notevole lasso di tempo intercorso dall'ultimo reclamo (30.01.2009) alla data di presentazione del modello UG (16.09.2014) ovvero 5 anni, 8 mesi e 15 giorni.

Per definire a quale termine di prescrizione soggiace l'istanza dell'utente ovvero se alla prescrizione ordinaria ex art. 2946 del c.c. (dieci anni), o alla prescrizione di cinque anni ex. Art.



2948 del c.c., occorre fare delle considerazioni approfondite prima di attribuire la fattispecie alla quale assoggettare la procedura.

Il contratto di somministrazione è caratterizzato dal fatto che le prestazioni, le quali ne costituiscono l'oggetto, si effettuano ad intervalli periodici o continuativamente, costituendo un rapporto di durata. Ogni singola prestazione è distinta ed autonoma rispetto alle altre prestazioni, pur non frantumando, con la pluralità delle prestazioni, l'intrinseca unità contrattuale e non dando vita ad una pluralità di negozi giuridici.

La giurisprudenza consolidata è unanime nel considerare il contratto di utenza telefonica come contratto di somministrazione a prestazione continuativa, posto in essere con adesione ad un contratto con moduli prestampati predisposti da una parte contraente (artt.1341 e 1342 c.c.) a cui il soggetto è obbligato a sottostare per poter avere la fornitura del servizio.

La particolarità di tali contratti è che lo schema è in parte direttamente fissato da provvedimenti legislativi od amministrativi, pur conservando sempre la sua natura contrattuale di diritto privato ed i rapporti tra società concessionaria ed utente sorgono e si muovono nell'ambito di un diritto soggettivo perfetto. A tale contratto si applicano anche gli artt.1560, 1562 e 1563 c.c..

La bolletta emessa nell'ambito del rapporto di utenza ha natura di atto unilaterale contabile quale la fattura commerciale, inidonea, in quanto documento proveniente dalla parte che se ne avvale, a fornire la prova del credito in esso indicato (artt.2214 e 2709 c.c.). Trattandosi di contratto sinallagmatico, l'emissione della bolletta periodica non può apparire, pertanto, come negozio di accertamento, inteso a rendere certa ed incontestabile l'entità della periodica somministrazione e la quantificazione del relativo corrispettivo dovuto dall'utente.

Il contratto di utenza telefonica è contratto di somministrazione a prestazione continuativa, posto in essere con adesione ad un contratto con moduli prestampati predisposti da una parte contraente (artt.1341 e 1342 c.c.) a cui il soggetto è obbligato a sottostare per poter avere la fornitura del servizio. La particolarità di tali contratti è che lo schema è in parte direttamente fissato da provvedimenti legislativi od amministrativi, pur conservando sempre la sua natura contrattuale di diritto privato ed i rapporti tra società concessionaria ed utente sorgono e si muovono nell'ambito di un diritto soggettivo perfetto. A tale contratto si applicano anche gli artt.1560, 1562 e 1563 c.c..

La bolletta emessa nell'ambito del rapporto di utenza telefonica ha natura di atto unilaterale contabile quale la fattura commerciale, inidonea, in quanto documento proveniente dalla parte che se ne avvale, a fornire la prova del credito in esso indicato (artt.2214 e 2709 c.c.). Trattandosi di contratto sinallagmatico, l'emissione della bolletta periodica non è, un negozio di accertamento, inteso a rendere certa ed incontestabile l'entità della periodica somministrazione e la quantificazione del relativo corrispettivo dovuto dall'utente.

Si tratta, infatti, di atto unilaterale di mera natura contabile, diretto a comunicare ed a fare conoscere all'utente, (al fine di ottenere il pagamento) secondo precise scadenze, le prestazioni già eseguite secondo la conoscenza ed il convincimento dell'emittente, che resta rettificabile in caso di divergenza con i dati reali, senza che per la sua contestazione debba trovare applicazione la disciplina circa l'essenzialità e la riconoscibilità dell'errore (art.1428 c.c.) prevista per gli atti di natura negoziale.

Ne deriva però l'onere per l'utente di cooperazione; se da un lato l'emissione della fattura non costituisce titolo assoluto, bensì mero titolo di accertamento, dall'altro lo stesso diventa titolo certo ed incontestabile, quanto trascorso un ragionevole tempo, nulla viene detto dal debitore o contestato nei modi e nei termini previsti.

L'aspetto importante riguarda la determinazione del c.d. ragionevole tempo, ovvero il termine di prescrizione, essendo il contratto di utenza telefonica un contratto di somministrazione continuativa, la conseguenza logica ovvero il corollario è che è applicabile l'art. 2948, n°4, del c.c., che assume la prescrizione in cinque anni degli interessi e, in generale tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi.

Sante così la classificazione del contratto di telefonica, è evidente che l'istanza non può essere accolta in quanto sono trascorsi oltre 5 anni dall'ultima data (30.01.2009) in cui l'utente ha presentato reclamo scritto, rispetto alla data di presentazione del modello UG (21.07.2014).

Si trasmette la presente relazione per il seguito di competenza.

Il funzionario

Dott. Lucio Dalla Torre

